

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 11/05/2004 n. 2967  
legge 109/94 Articoli 20, 8 - Codici 20.1, 8.3

Qualora il bando di gara indichi, quale condizione minima di carattere economico e tecnico necessaria per la partecipazione, che i concorrenti all'atto dell'offerta debbano possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, senza dire nulla a riguardo della certificazione di qualità aziendale ovvero del possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, non può pretendersi che la commissione di gara escluda il concorrente che non ha prodotto anche la documentazione inerente il possesso del requisito della qualità. In tale circostanza, infatti, non può essere condiviso l'assunto per il quale il bando non aveva alcuna necessità di esplicitare il contenuto dell'attestazione SOA e che, comunque, trattandosi di una semplice omissione, la norma regolamentare avrebbe dovuto essere rispettata in base al principio di eterointegrazione, proprio in quanto il bando di gara non si limita affatto a richiedere genericamente la presentazione dell'attestazione (SOA), ma indica altresì il contenuto del documento, costituito dall'accertamento del possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. In questa ipotesi particolare, quindi, l'omissione non può essere intesa come uno spazio bianco, colmabile mediante un processo di eterointegrazione, sempre che questo sia configurabile nella materia dei pubblici appalti in presenza del principio che vincola le amministrazioni all'applicazione delle regole contenute nel bando senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2002, n. 2717). La suddetta clausola del bando va, pertanto, intesa come una prescrizione che circoscrive l'onere del candidato alla sola presentazione dell'attestazione concernente il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Diversamente ragionando, infatti, risulterebbe vulnerato principio del *clare loqui*, che impone alla stazione appaltante di indicare con esattezza gli oneri procedurali a carico dei concorrenti.